



Comune di Trapani

Protocollo Generale

N° 171998 del 17/11/2010 12:34

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Classificazione:

Oggetto: **CONTESTAZIONE BOLLETTA**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

SALVO NATALE

TRAPANI

Smistamenti

In carico a

dal

Data ricev.

Trasmesso da

Smistamento per

SERVIDIN - SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

17/11/2010

SERVDEMO - SERVIZI
DEMOGRAFICI

COMPETENZA

MODULO CONTESTAZIONE BOLLETTA O RICHIESTA SCRITTA

DATI DEL SOGGETTO CHE PRESENTA IL MODULO

Il sottoscritto **Natale Salvo** residente in **via Madonna di Fatima, n. civico 183/A** del Comune di **Erice (TP)** con recapito telefonico n. 329 - 4408641 nella propria qualità d'intestatario del contratto codice utente n. 3551 per la fornitura idrica avente luogo in **via Giovanni Adragna, n. civico 107** del Comune di **Trapani**,

CONTESTAZIONE BOLLETTA

avendo ricevuto la bolletta per la fornitura idrica n. 12910 emessa il 29 ottobre 2010 dell'importo di euro 217,71, a norma art. 40 del Regolamento comunale per il servizio idrico integrato approvato con delibera consiliare n. 10 del 29 gennaio 2007, che permette agli utenti, entro la scadenza della bolletta (29 novembre 2010, in questo caso) la possibilità di presentare opposizione in merito alla fatturazione, con la presente si contesta la bolletta in parola per le seguenti motivazioni:

- (1) L'addebito è stato calcolato su consumi "in abbonamento" (166 metri cubi), ovvero non calcolati secondo i "consumi effettivi" ma secondo il vecchio Regolamento, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 1956, che prevedeva all'art. 5 che "le concessioni di acqua potabile sono fatte per abbonamento" ed all'articolo 6 che "i volumi giornalieri di acqua che si possono richiedere e che si concedono in abbonamento sono, per ogni appartamento privato: litri 300 giornalieri", pur essendo stato tale vecchio Regolamento superato dal piu' recente Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 29 gennaio 2007 che non prevede piu' addebiti "in abbonamento";
- (2) L'addebito dei consumi "in abbonamento" (166 metri cubi) non tiene conto della lettura effettiva del contatore che istallato in data 17 dicembre 2008 e che alla data del 17

novembre 2010 misura consumi di MC 129,83 effettivi, ovvero consumi medi giornalieri di MC 0,1865 pari a consumi presunti annui di MC 68,08;

(3) L'addebito non tiene conto dell'art. 44 del Regolamento del Servizio Idrico integrato, approvato con delibera consiliare n. 10 del 29 gennaio 2007, che prevede *"In caso di guasto del contatore accertato dall'A.C. sarà fatturato, di norma, il consumo riscontrato nel corrispondente periodo dell'anno precedente oppure, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del contatore"*;

(4) In ogni caso non si comprende da dove piombi questo addebito di 166 metri cubi atteso che, con vecchio contratto in abbonamento, sino allo scorso anno, benchè irregolarmente ed in misura sempre contestata dallo scrivente utente, ne venivano addebitati 144.

Pertanto, poiché il Comune di Trapani – Servizio idrico integrato è in possesso di lettura del contatore idrico, sia pure effettuata oltre l'anno 2008 a causa dell'illeggibilità del contatore precedente che ha comportato, a carico del Comune fornitore del "contratto di somministrazione", la sostituzione del contatore stesso solo in data 17 dicembre 2008 (benchè il guasto veniva segnalato da anni), atteso, peraltro, e comunque, che la lettura segnalata colla presente (MC 129,83 alla data del 17 novembre 2010) è da considerarsi valida poiché lo stesso art. 40 del Regolamento più volte citato prevede sia la possibilità della consegna, da parte dell'utente, di "cartolina di autolettura" o addirittura che *"L'utente potrà comunicare la lettura anche telefonicamente"*, con la presente, si

CHIEDE

l'annullamento della bolletta n. 12910 del 29 ottobre 2010 e l'emissione di bolletta che tenga conto del consumo "presunto" per l'anno 2008, calcolato per come da art. 40 del Regolamento, in MC 68 e non già in MC 166.

In attesa sollecito riscontro, e richiamando i contenuti della sentenza di Cassazione n. 14466/2009,